

Leon Zingales, Ph.D., Dirigente scolastico I.C. “Anna Rita Sidoti”, Gioiosa Marea (Me)

Assicurazione Inail ed Assicurazione integrativa nelle scuole: stato dell’arte e ricognizione normativa

Assicurazione Inail

L’INAIL rappresenta l’Ente che si occupa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ossia l’assicurazione sociale obbligatoria per garantire ai lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi.

I punti di riferimento normativi sono la Costituzione (art. 38, comma 2) ed il Testo delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali DPR 1124/1965, così come integrato dal D.lgs. n.38/2000.

Nelle Istituzioni scolastiche, relativamente agli aspetti contributivi, la copertura antinfortunistica è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.

Docenti

I requisiti di assicurabilità da parte dei docenti sono stati esplicitati dalla nota Inail del 31 marzo 2003.

Nota Inail 31 marzo 2003 – Requisiti di accessibilità per i docenti

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all’Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.

Ed, in particolare:

- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
- se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche esercitazioni pratiche esercitazioni di lavoro.

Si precisa che con l’espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. L’esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito.

Tra le attività protette rientra anche l’attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno.

La dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione di cui all'articolo 7, commi 27-32, del D.L. 95/2012 (convertito dalla Legge n. 13519/2012), ha introdotto nelle scuole il registro elettronico di classe, che determina l'utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

Di conseguenza, per tutti i Docenti è ormai valido l'obbligo assicurativo di cui al DPR 1124/1965 e gli stessi sono pertanto sempre tutelati, in caso di infortunio sul lavoro, sia per l'attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

APPROFONDIMENTO: Faq INAIL Un insegnante di scuola pubblica che utilizza il registro elettronico di classe è tutelato contro un infortunio o malattia professionale?

Sì. In coerenza con quanto previsto dalla circolare 28/2003 sussiste l'obbligo assicurativo degli insegnanti se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.

Tuttavia, ai fini della tutela, è necessario che tale attività sia svolta dal lavoratore in modo abituale e non occasionale e ciò si verifica proprio nel caso in cui l'insegnante provvede sistematicamente ad elaborare il registro elettronico di classe, mediante l'utilizzo del personal computer (sentenza Cassazione S.U. n. 3476/94).

La progressiva estensione dell'utilizzo della tecnologia informatica consentirà in proseguo la generalizzazione dell'obbligo assicurativo e della conseguente tutela contro infortuni e le malattie professionali agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (L. 135/12).

Nelle Istituzioni scolastiche ove non è in uso il registro elettronico nella scuola dell'Infanzia, si precisa che la sentenza della Corte di Cassazione 17334/2005 aveva già evidenziato che l'assicurazione deve essere estesa non a tutti gli insegnanti della scuola dell'Infanzia, poiché essi sono soggetti, per la natura manuale della loro attività, ad un rischio, non generico, ma specifico, di infortunio sul lavoro.

APPROFONDIMENTO: Sentenza Corte Suprema di Cassazione del 25 agosto 2005, n. 17334

La Corte di Cassazione ritiene che l'infortunio occorso all'insegnante di una scuola materna a causa e nello svolgimento della prestazione lavorativa, essendo dipendente dal rischio inerente a quella prestazione, deve essere considerato non già come collegato in via indiretta all'attività esercitata (in base ad un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica), ma come strettamente correlato alla medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica; con la conseguenza che la lesione, costituente il risultato di tale infortunio, deve essere indennizzata ai sensi delle disposizioni di legge, proprio perché si tratta del particolare rischio al quale l'insegnante si trova esposto quando l'attività didattica si realizza nel compimento di attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l'uso eventuale di materiale vario e attrezzature.

Di conseguenza, a prescindere dall'utilizzo del registro elettronico, anche per i docenti dell'Infanzia risulta valida assicurabilità Inail.

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, come chiarito dalla nota Inail del 31 marzo 2003:

- sono assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrano nel novero delle attività protette;

- l'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione gode della tutela assicurativa a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa.

Per quanto concerne l'infortunio in itinere, la nota Inail 31 marzo 2003 chiarisce che *“i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio – pur se in astratto generico – deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti”*. Di conseguenza, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (in particolare infortunio in itinere)

Studenti

Relativamente agli studenti, essi sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall'art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965.

APPROFONDIMENTO: Faq INAIL Gli studenti rientrano tra i soggetti assicurati all'INAIL?

Poiché gli studenti sono una particolare categoria di soggetti e non sono titolari di un rapporto di lavoro, essi sono assicurati, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche (sono assimilabili a queste tipologie le attività di scienze motorie e sportive) e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.

In breve, gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall'art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro (ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77), l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.

Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del DPR 1124/65 (TU Infortuni).

Si sottolinea che l'attività ludica svolta dai bambini delle scuole materne, a differenza di quanto previsto per gli insegnanti, non è stata finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche.

Gli alunni non sono mai assicurati per gli infortuni in itinere (tranne che nelle attività PCTO nel percorso tra scuola e sede dell'attività, ma non gli infortuni occorsi durante il tragitto abitazione/azienda).

Personale ATA

La copertura INAIL riguarda il personale ATA secondo quanto previsto al punto 28 dell'art. 1 del T.U. 1124/65, ossia qualora tale personale sia adibito, in via non occasionale, all'uso di macchine elettriche, se frequenta un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine o se svolge attività di pulizia.

Il personale A.T.A. una volta entrato nel campo di applicazione della tutela assicurativa è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative (ad esempio l'infortunio in itinere) anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati.

Novità dell'art. 18 del D.L. n. 48/2023 valide soltanto per l'anno scolastico 2023-2024

Per l'anno scolastico 2023/2024, l'art. 18 del D.L. n. 48/2023 convertito con Legge 85/2023 ha esteso la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Infatti, per l'anno scolastico 2023/2024, la tutela erogata dall'INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: *«limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa»* (articolo 18, comma 2, lettera f)

Art. 18 D.L. n. 48/2023 convertito con Legge 85/2023 Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, ((del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, ((primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ((gli appartenenti alle seguenti categorie)):

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ((IFTS), dei)) percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle ((istituzioni dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Per quanto riguarda i risarcimenti Inail, si precisa che con il D.P.R. 1124 del 1965, sono state definite le cause dell'invalidità permanente e delle malattie professionali, che consentono di accedere ad una pensione Inail. Con il decreto legislativo 38 del 2000, si è deciso di considerare nell'ambito dell'invalidità anche il danno biologico, ovvero la lesione dell'integrità psico-fisica legata alla vita di relazione **Se l'invalidità viene accertata ad una percentuale inferiore al 6% (la maggior parte dei casi nell'Istituzione scolastica), l'istituto non paga nulla.**

Assicurazione integrativa nelle scuole

Per quanto concerne le procedure per l'acquisizione dei servizi assicurativi, il punto di riferimento è l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

La Società Assicurativa che sarà affidataria del servizio, nel rispetto delle clausole che saranno elencate nel disciplinare tecnico di procedura, sarà individuata tra gli operatori del settore in possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94, 95, 96, 98 del Codice dei Contratti Pubblici), ed anche di quelli di ordine speciale, di cui all'art. 100, con evidenza di esperienze pregresse nel settore scolastico.

APPROFONDIMENTO: Affidamento diretto al contraente uscente nel caso di affidamento sotto i 5000 euro

E' possibile, sotto i 5000 euro, procedere all'affidamento diretto al contraente uscente, tenuto conto della particolare struttura del mercato in cui è inserito il servizio in oggetto con riferimento al numero ridotto di operatori economici specializzati nel settore, l'affidabilità e l'idoneità dell'operatore economico selezionato in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, nonché il grado di accurata esecuzione del precedente contratto e soddisfazione maturata a conclusione del rapporto contrattuale.

In particolare, l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n 36/2023, in vigore dal 01/07/2023, riconosce alla stazione appaltante la possibilità di derogare al principio di rotazione per affidamenti sotto i 5000 euro.

Si ritiene che, poiché si parla di deroga, sia comunque il caso di motivare, in determina, la deroga alla rotazione, come tra l'altro prevedeva il par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 (in relazione alla somma di 1000 euro, valore massimo prima previsto).

A titolo d'esempio si possono indicare nella decisione a contrarre, le seguenti motivazioni:

- possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e professionali;
- valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione del servizio, con il miglior rapporto tra qualità e prezzo;
- valutazione positiva della reciproca fiducia dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, nell'affidamento del servizio ed esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Istituto Scolastico, quale stazione appaltante, deve soddisfare;
- massima tempestività per l'effettivo perseguimento del risultato dell'affidamento del servizio e dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

Nonostante l'ampliamento INAIL di cui all'art. 18 del D.L. n. 48/2023 convertito con Legge 85/2023, risulta evidente l'opportunità, sia per gli alunni che per il personale, di continuare a prevedere la garanzia "infortuni" della polizza assicurativa integrativa, poiché garantisce una tutela infortunistica molto più ampia di quella erogata dall'INAIL. Tra le altre cose, la polizza integrativa:

- Estende la tutela agli infortuni in itinere degli studenti;
- Prevede, all'interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;
- Garantisce rimborso per danni (al vestiario, a sedie a rotelle/tutori per portatori di handicap, apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche, apparecchi e/o protesi ortodontiche, biciclette, strumenti musicali) a prescindere dall'infortunio;
- Consente l'assicurazione non onerosa di personale esterno impegnato nell'Istituzione scolastica

APPROFONDIMENTO: Personale assicurato a titolo non oneroso

Tramite la polizza assicurativa integrativa possono venire assicurati assicurati a titolo non oneroso, a titolo meramente esemplificativo:

- Accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, gite, visite guidate, uscite didattiche in genere, settimane bianche, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS regolarmente identificati;
- Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto Scolastico Contraente e/o presso le famiglie degli studenti iscritti alla scuola assicurata, durante la partecipazione alle attività coperte dall'assicurazione;
- Alunni esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente o alle quali lo stesso partecipi su iniziativa del M.I. e degli Uffici Scolastici Regionali o Provinciali sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;
- Alunni neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza della polizza in corso;
- Alunni nuovi iscritti trasferiti in corso d'anno;
- Alunni privatisti;
- Alunni che hanno versato la quota di premio e che nel corso dell'anno si trasferiscono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica;

- Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali o qualunque ente o società convenzionati con la scuola, nonché di O.S.S. e gli O.S.A. che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione.
- Assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, nominati dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera;
- Ex alunni che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola che operano all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera o di incarico occasionale a titolo gratuito;
- Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
- Genitori presenti all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente per assistere medicalmente i propri figli;
- Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali e i componenti della commissione mensa;
- Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della professione medica;
- Membri degli organi collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
- Operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l'Istituto (provenienti dallo stato o da enti locali);
- Operatori Scolastici in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Operatori Scolastici che sostituiscono temporaneamente quelli assicurati che hanno versato la quota di premio;
- Operatori scolastici che hanno versato la quota di premio quando prestano servizio contemporaneamente presso altre Istituzioni Scolastiche ovvero quando vengano trasferiti in corso d'anno presso altre Istituzioni Scolastiche purché queste ultime risultino assicurate con la medesima Società Assicuratrice;
- Partecipanti al progetto orientamento;
- Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti;
- Personale che presta vigilanza agli alunni nel pre e post scuola, all'interno dell'edificio scolastico, sia esso dipendente dell'Istituto, di Enti Locali e/o cooperative, durante l'espletamento di tale mansione;
- Personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94;

- Presidente della Commissione d'Esame e componenti della commissione d'esame presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Presidente del Consiglio di Istituto e membri degli organi collegiali.
- Prestatori di lavoro socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
- Responsabile della Sicurezza presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico Contraente capofila o scuole aggregate durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Tirocinanti che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli organi scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- Volontari che prestano attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde per le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola) e purché vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto Scolastico;
- Volontari del servizio civile siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione.

Inoltre, la polizza assicurativa integrativa stipulata dalla scuola, oltre a prevedere varie forme di Assistenza ed altre Garanzie, soprattutto copre la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a Terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, come sintetizzato dalle tabelle sinottiche di confronto riportate nell'ultima sezione di questo contributo.

A titolo meramente d'esempio si pensi ad un alunno che rompe gli occhiali di un compagno o addirittura un dente, o danneggia la struttura scolastica (compresa gli arredi).

I danni legati alla responsabilità civile sono frequenti soprattutto nei casi di gite e viaggi di istruzione. La polizza per responsabilità civile è disciplinata dall'art. 1917 del codice civile ed, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile il contratto ha forza di legge tra le parti. L'assicurazione della responsabilità civile garantisce il risarcimento per fatti colposi e per quelli causati per colpa grave, con l'esclusione dei fatti dolosi.

(CODICE CIVILE-art. 1917)

Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(CODICE CIVILE-art. 1372)

Efficacia del contratto

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge

Resta inteso che la responsabilità oggetto di copertura assicurativa è solo quella civile, poiché la responsabilità penale, essendo strettamente personale, non può essere oggetto di negozi giuridici.

Tabelle sinottiche di confronto tra Assicurazione Inail e Polizza integrativa

Le precedenti sezioni hanno dimostrato che l'art. 18 del D.L. n. 48/2023 convertito con Legge 85/2023, pur avendo esteso la tutela assicurativa Inail degli studenti e del personale, non può considerarsi succedaneo all'assicurazione integrativa come sintetizzabile attraverso le seguenti tabelle sinottiche.

RC Generale	Tutela Inail	Assicurazione Integrativa
Responsabilità civile verso terzi	NO	SI
Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi	NO	SI
Danni da interruzioni o sospensioni attività	NO	SI
Danni da incendio	NO	SI
Assistenza legale e spese legali di resistenza	NO	SI
Gestione mense, bar e distributori automatici - somministrazione cibi e bevande	NO	SI
Inquinamento accidentale	NO	SI
Molestie, discriminazioni sessuali, diffamazioni, sequestri e scomparse di persona, aggressioni o atti violenti	NO	SI

Infortunati	Tutela Inail	Assicurazione Integrativa
Morte da infortunio e morte presunta	SI	SI
Invalità permanente da infortunio (tabella inail)	SI	SI
Indennizzo per invalidità inferiore al 6%	NO	SI
Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45%	NO	SI
Capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 75%	NO	SI
Invalità permanente raddoppiata alunni orfani	NO	SI
Spese per lezioni private di recupero	NO	SI
Borsa di studio	NO	SI
Infortunati in itinere e trasferimenti interni ed esterni - alunni	NO	SI
Infortunati in itinere e trasferimenti interni ed esterni - operatori della scuola	SI	SI
Rimborso per danni senza infortunio - danni al vestiario	NO	SI

- danni a sedie a rotelle/tutori per portatori di handicap - apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche - apparecchi e/o protesi ortodontiche - danni a biciclette - danni a strumenti musicali		
Assicurazione per i genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all'Interno dell'Istituto Scolastico	NO	SI

Assistenza	Tutela Inail	Assicurazione Integrativa
Traduzione cartella clinica	NO	SI
Interprete	NO	SI
Spese mediche da malattia in viaggio	NO	SI
Second opinion - consulenza sanitaria di altissima specializzazione	NO	SI
Assicurazione bagaglio	NO	SI
Assicurazione annullamento gite (infortunio/malattia)	NO	SI
Assistenti di lingua straniera - spese mediche da malattia in viaggio in Italia - rimpatrio sanitario	NO	SI

Altre garanzie	Tutela Inail	Assicurazione Integrativa
Kasko per veicoli revisori dei conti	NO	SI
Kasko per veicoli revisori dei conti - soccorso stradale	NO	SI
Kasko per i veicoli dei dipendenti in missione	NO	SI
Kasko per veicoli dei dipendenti in missione - soccorso stradale	NO	SI
Kasko lenti e montature ed effetti personali a scuola	NO	SI
Elettronica	NO	SI
Furto portavalori	NO	SI

Si precisa che le garanzie assicurative dell'assicurazione integrativa possono variare in relazione alla stipula effettuata ed inoltre le garanzie devono essere intese all'interno di un massimale concordato con l'Istituzione scolastica.

Bibliografia

- DPR 1124/1965;
- D.lgs. n.38/2000;
- D.M. 10 ottobre 1985;
- Nota Inail del 31 marzo 2003;
- Legge n.104/1992;
- D.L. 95/2012 come convertito dalla Legge n. 13519/2012;
- Sentenza Cassazione S.U. n. 3476/94;
- Sentenza della Corte di Cassazione 17334/2005;
- Legge n.135/2012;

- D.L. n. 48/2023 convertito con Legge 85/2023;
- D.lgs. 36/2023;
- Linee Guida ANAC n. 4;
- Legge 196/1997;
- Regolamento n°142 del 25/03/98;
- Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94;